

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1531)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro « ad interim » degli Affari Esteri

(MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1966

Proroga ed aumento del contributo a favore della Società Italiana per la
Organizzazione Internazionale (S.I.O.I.) con sede in Roma

ONOREVOLI SENATORI. — Al fine di porre in grado la Società italiana per l'Organizzazione internazionale (SIOI), con sede in Roma, di far fronte alle più urgenti necessità sopravvenute per il progressivo e costante ampliamento delle sue attività, con legge 12 aprile 1965, n. 457, fu disposta la concessione alla SIOI di un contributo straordinario di lire 35 milioni.

Si ritenne preferibile rinviare la soluzione dell'aumento del contributo, già da tempo richiesto dalla SIOI per svolgere la sua opera, al momento in cui si sarebbe reso necessario provvedere al rinnovo del contributo ordinario di lire 40 milioni annui disposto con legge 31 gennaio 1961, n. 50, fino al 30 giugno 1965.

Allo scopo di venire incontro alle esigenze della presente attività della SIOI ed allo

sviluppo dei suoi programmi, è stato disposto il presente disegno di legge con il quale si provvede ad elevare a lire 25 milioni il contributo relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1965 e a rinnovare, per la durata di un quinquennio, cioè fino all'anno finanziario 1970, il contributo ordinario che viene aumentato a lire 50 milioni annui.

All'onere di lire 25 milioni relativo all'anno finanziario 1965 si provvede utilizzando parte dell'accantonamento di milioni 3.750 relativo alla voce: « Assunzione a carico dello Stato degli oneri derivanti dalle gestioni di ammasso del grano per contingente attuato nel corso delle campagne dal 1954-55 al 1961-62, nonchè dalla gestione di 2 milioni di quintali di risone accantonati per conto dello Stato nella campagna 1954-55 (interessi sui certificati di credito) ».

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzata a favore della Società italiana per l'Organizzazione internazionale (SIOI), con sede in Roma, la concessione di un contributo di lire 25 milioni per l'anno finanziario 1965, ad integrazione di quello stabilito fino al 30 giugno 1965 dalla legge 31 gennaio 1961, n. 50, e di lire 50 milioni annue per ciascuno degli anni finanziari dal 1966 al 1970.

Art. 2.

Agli oneri di lire 25 milioni e lire 50 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni finanziari 1965 e 1966, si provvede, rispettivamente, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965 e mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2192 dello stesso stato di previsione per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.